



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Alle Organizzazioni di categoria e professionali
operanti nel settore vitivinicolo

LORO SEDI

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato Agricoltura e Foreste

LORO SEDI

Al Presidente ed ai componenti del Comitato
Nazionale Vini DOP e IGP

LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari

SEDE

Al Dipartimento delle politiche comunitarie e
internazionali

Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea

SEDE

e, p.c.: Al Gabinetto del Ministro

SEDE

Alla Segreteria Tecnica del Ministro

SEDE

OGGETTO: Art. 93, parr. 1 e 4, del Reg. UE n. 1308/2013, come modificato con il Reg. UE n. 2021/2117 – Vini IGP - Chiarimenti in merito all'elaborazione delle uve raccolte fuori zona, nel limite max del 15% - Disposizioni transitorie.

Si premette che con il Reg. UE n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (pubblicato sulla GUUE n. L 435 del 6.12.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo), a seguito di formale modifica dell'articolo 93, par. 4, del reg. UE n. 1308/2013, per quanto concerne la definizione di "produzione" per i vini IGP, è stato confermato che anche la produzione o vinificazione del massimo 15% delle uve, derivanti da vigneti ubicati al di fuori della zona di produzione delimitata di una IGP, deve avvenire all'interno di tale zona delimitata, conformemente all'articolo 93, par. 1, lett.b), punto iv), dello stesso regolamento.

MIPAAF - Segreteria - Prot. Interno N.0090032 del 24/02/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Pertanto, in attuazione di dette norme dell'Unione europea, è da ritenersi superata la prassi operativa di cui alla circolare ministeriale n. 16991 del 25 luglio 2012 e successive integrazioni, in merito alle modalità di elaborazione consentite, anche fuori zona di produzione, per la frazione di partita in questione (massimo 15%) ed il successivo assemblaggio in zona di produzione con la complementare frazione di partita IGP (almeno 85%).

Al riguardo, la filiera vitivinicola ha mostrato le proprie preoccupazioni economiche per l'adeguamento al predetto nuovo quadro normativo, anche in considerazione del fatto che il citato Reg. UE n. 2117/2021 è entrato in vigore in data 7 dicembre 2021, ovvero in epoca in cui erano pressochè terminate le operazioni di elaborazione della citata frazione di partita (massimo 15%) di vino base destinato a diventare vino IGP, ed ha chiesto di poter disporre di un congruo periodo transitorio per consentire il graduale adeguamento a dette norme.

Tanto evidenziato, in accoglimento della richiesta della stessa filiera ed al fine di contenere il danno economico dei numerosi produttori vitivinicoli, che tradizionalmente hanno vinificato il max 15% delle uve fuori zona, questo Ministero, per un periodo transitorio che non superi il 14 luglio 2022 (data di fine dell'attuale campagna vendemmiale), consente che possano essere utilizzate in zona di produzione delle specifiche IGP le frazioni di partite di mosti o vini atti a diventare IGP (al max 15%) ottenuti da uve elaborate fuori zona e derivanti dalle vendemmia 2021 e precedenti, sulla base delle indicazioni e condizioni fornite con la richiamata circolare ministeriale n. 16991 del 25 luglio 2012 e delle successive note integrative (in particolare la nota MIPAAF n. 16206 del 05/06/2013).

Infine, si comunica che, se del caso, questo Ministero fornirà, in tempo utile per la prossima campagna vendemmiale 2022/2023, le indicazioni in merito alle condizioni e modalità di elaborazione dei vini IGP nelle relative zone di produzione, con particolare riguardo alle compatibilità delle uve (massimo 15%) ottenute fuori zona con le disposizioni dei relativi disciplinari IGP.

Gli enti e le associazioni in indirizzo sono invitate da dare la massima diffusione al contenuto della presente e ad assicurarne la puntuale applicazione degli adempimenti ivi prescritti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle IGP dei vini.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

MIPAAF - Segreteria - Prot. Interno N.0090032 del 24/02/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA IV

Roma, 17 GIU. 2013

DG PQA
Prot. Uscita del 17/06/2013
Numero: **0019381**
Classifica:



Alle Organizzazioni di categoria e
professionali operanti nel settore
vitivinicolo
LORO SEDI

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato Agricoltura e Foreste
LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
Ufficio PIUE VIII
SEDE

e, p.c.: Alla Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE

OGGETTO: Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b) - Reg. CE n. 607/2009, art. 6 -
Reg. CE n. 606/2009, art. 7 e 8 - Taglio o assemblaggio delle partite o frazioni di
partita di vini IGP "pronti per il consumo" al di fuori zona di produzione.
Disposizioni integrative alla circolare n. 16206 del 5 giugno 2013.

Con riferimento all'argomento in oggetto, sono pervenute da parte di alcune
Organizzazioni di produttori vitivinicoli richieste di chiarimento in merito ai termini d'applicazione
delle disposizioni impartite con la circolare della scrivente n. 16206 del 5 giugno 2013, al fine di
tener conto delle esigenze di taluni produttori che hanno stipulato regolare contratto d'acquisto di
partite o frazioni di partita di vini IGP "pronti per il consumo", per le quali sussiste l'interesse di
procedere all'operazione di assemblaggio al di fuori zona di produzione.

Al riguardo:

- al fine di non arrecare pregiudizio ai produttori vitivinicoli interessati, che, nelle more della definizione della questione e in base alla nota ministeriale n. 3794 dell'11 marzo 2013, in attesa di conoscere il relativo parere della Commissione UE, hanno posto in essere gli strumenti amministrativi ed operativi per effettuare le operazioni di assemblaggio delle partite o frazioni di partita di vini IGP di cui trattasi;
- fatto salvo quanto comunicato sull'argomento dalla Commissione UE con nota n. 1099680 del 15 maggio 2013;
- analogamente a quanto disposto con la circolare dello scrivente n. 2050 del 23 ottobre 2012, in merito all'applicazione della deroga per l'elaborazione delle tipologie frizzanti e spumanti al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata per i vini IGP;

lo scrivente comunica che, ad integrazione delle disposizioni impartite con la circolare n. 16206 del 5 giugno 2013, limitatamente all'espletamento delle operazioni di assemblaggio in questione delle partite o frazioni di partita di vini IGP "pronti per il consumo", provenienti dalla vendemmia 2012 e precedenti, per le quali alla data del 5 giugno scorso le Ditte interessate avevano stipulato appositi contratti di acquisto, le stesse Ditte possono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui alla circolare della scrivente n. 3974 dell'11 marzo 2013, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.

Infine, riguardo alla richiesta di chiarimento relativa all'espletamento della dolcificazione per i vini IGP, considerato che:


- la normativa comunitaria (allegato I D, del Reg. CE n. 606/2009) per la pratica in questione non prescrive particolari condizioni restrittive per i vini IGP, ma soltanto per i vini DOP;
- il punto 4 del citato allegato I D del Reg. CE n. 606/2009, prevede che *"la dolcificazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso"*;
- la normativa comunitaria prevede, in modo unitario per i vini DOP e IGP, che la loro produzione deve avvenire nella zona geografica delimitata e, in particolare, il Reg. CE n. 607/2009, art. 6, oltre a stabilire le condizioni per le eventuali deroghe a detto principio, stabilisce al par. 1 che *"... per «produzione» si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di elaborazione, esclusi i processi successivi alla produzione."*

lo scrivente ritiene che, fatte comunque salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, la stessa pratica può essere effettuata anche al di fuori della zona di vinificazione delimitata (ivi comprese le eventuali deroghe), prevista in genere dall'art. 5 dei disciplinari di produzione, limitatamente alla fase di commercio all'ingrosso delle relative partite di vino IGP, per le quali è stato concluso il processo di elaborazione nell'ambito della citata zona di vinificazione (conformemente all'art. 6, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009), nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari





COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direttore generale

Bruxelles, 15 MAI 2013
DG AGRI-C.3 IN/mel D(2013) 1087848
Arab(2013) 1099480

Signor Direttore generale,

La ringrazio della Sua lettera del 13 febbraio 2013 indicata in riferimento, con la quale Lei chiedeva un'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009 in combinato disposto con l'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 in merito ai vini a indicazione geografica protetta. In base alle suddette norme Lei chiede di conoscere gli obblighi degli operatori relativamente ai luoghi in cui devono svolgersi le diverse fasi della vinificazione e se talune operazioni possano essere effettuate al di fuori della zona geografica delimitata dal relativo disciplinare di produzione.

Nell'analisi Lei sostiene che l'assemblaggio dei diversi vini che costituiscono l'IGP (per l'85% prodotti nella zona geografica e per il 15% ottenuti da uve provenienti da fuori della zona geografica) avvenga dopo la fase di produzione e che, pertanto, in assenza di specifiche disposizioni in merito, l'assemblaggio possa essere effettuato al di fuori della zona delimitata dell'IGP come per l'imbottigliamento dei vini finiti. In particolare, la Sua analisi è suffragata dalla considerazione che le frazioni di partita del vino finito siano state sottoposte a verifica a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 607/2009 e delle relative norme nazionali applicative, le quali non presentano particolari disposizioni limitative.

Lei chiede conferma del fatto che l'assemblaggio dei vini che compongono l'IGP sia un "processo successivo alla produzione" e che possa essere effettuato, preliminarmente al confezionamento, al di fuori della zona delimitata di elaborazione di un vino IGP, sotto il diretto controllo del competente organismo autorizzato.

La informo che la Sua interpretazione non può essere condivisa dai nostri servizi per i seguenti motivi:

- a norma dell'articolo 118 *ter*, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, un'indicazione IGP designa un prodotto finale (vino) conforme ai seguenti requisiti: "le uve da cui è ottenuto provengono per

Sig. S. Vaccari, Direttore generale, POA IV
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
00187 Roma
Italia

almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica" e "la sua produzione avviene in detta zona geografica". Per questo motivo si può produrre un vino IGP con uve provenienti per il 15% da un'area esterna alla zona geografica delimitata dell'IGP, ma la produzione del vino in quanto tale deve avvenire integralmente nella zona geografica designata;

- a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009 del Consiglio, per produzione si intendono "tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione". Per questo motivo l'elaborazione di un vino IGP deve avvenire integralmente (100% delle uve) nella zona geografica designata; all'occorrenza, al massimo il 15% delle uve può provenire da un'area esterna alla zona delimitata dell'IGP. Questa analisi lascia impregiudicate le deroghe eventualmente contemplate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettere a) o b), relative alle operazioni di vinificazione in una zona nelle immediate vicinanze o in un'unità amministrativa limitrofa;
- a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 606/2009 del Consiglio e del considerando 8 dello stesso regolamento, il taglio è una pratica enologica intesa come "*la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto*". Il testo precisa che si tratta di una pratica corrente e che è necessario precisarne la definizione e disciplinarne l'uso al fine di evitare abusi e garantire un elevato livello qualitativo dei vini, in particolare dei vini IGP, mediante il relativo disciplinare di produzione. In tal senso è indiscutibile che l'assemblaggio (taglio) sia uno degli elementi intrinseci del processo di elaborazione del vino (produzione).

In conclusione, secondo i servizi della Commissione, le suddette disposizioni della normativa europea devono essere interpretate in modo restrittivo, in considerazione del fatto che l'assemblaggio di diversi vini finiti, finalizzato all'elaborazione di un vino IGP, costituisce parte integrante del processo di elaborazione del vino IGP e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell'IGP in questione.

Il presente parere è emesso in base agli elementi esposti nella Sua lettera del 13 febbraio u.s., fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell'Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un'interpretazione definitiva della legge applicabile dell'Unione.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei più distinti saluti.



Jerzy PLEWA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA IV

Roma, 5 GIU. 2013

DG PQA
Prot. Uscita del 05/06/2013
Numero: **0016206**
Classifica:



Alle Organizzazioni di categoria e
professionali operanti nel settore
vitivinicolo
LORO SEDI

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato Agricoltura e Foreste
LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
Ufficio PIUE VIII
SEDE

e, p.c.: Alla Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE

OGGETTO: Taglio o assemblaggio delle partite o frazioni di partita di vini IGP "pronti per il consumo" al di fuori zona di produzione. Chiarimenti integrativi alle circolari ministeriali n. 16991 del 25 luglio 2012 e n. 372 dell'11 gennaio 2013.

J.

Con riferimento all'argomento in oggetto, facendo seguito alla circolare della scrivente n. 3974 dell'11 marzo 2013 e sciogliendo la riserva in essa contenuta, si comunica che la Commissione U.E. con nota n. 1099680 del 15 maggio 2013, che si allega in copia, ha comunicato che, relativamente al luogo in cui effettuare la pratica dell'assemblaggio delle partite o frazioni di partita di diversi vini finiti IGP, la specifica vigente normativa europea deve essere interpretata in modo restrittivo, "... in considerazione del fatto che l'assemblaggio di diversi finiti,

finalizzato all'elaborazione di vino IGP, costituisce parte integrante del processo di elaborazione di un vino e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell'IGP in questione."


Pertanto, alla luce di tale parere della Commissione U.E., lo scrivente comunica che, a decorrere dalla data della presente nota, sono da ritenere superate le disposizioni transitorie diramate con la citata circolare n. 3974 dell'11 marzo 2013 e, conseguentemente - *conformemente alle disposizioni di cui al Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), punti ii) e iii) e di cui all'art. 6, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009* - le operazioni di assemblaggio delle partite o frazioni di partita in questione devono essere effettuate nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare.

Inoltre si chiarisce che quanto appena evidenziato è da ritenersi valido, sul piano della generalità, sia per l'assemblaggio delle frazioni di partita di "vini finiti" derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15%) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%), sia per l'assemblaggio di partite di tipologie diverse di "vini finiti" della medesima IGP, provenienti al 100 % da uve della zona di produzione delimitata della relativa IGP.

Infine, analogamente a quanto disposto per i vini DOP con il DM 11.11.2011, art. 2, comma 2, qualora i singoli disciplinari IGP non prevedano disposizioni più restrittive, è fatto salvo l'assemblaggio di partite IGP della medesima tipologia anche al di fuori della zona delimitata di elaborazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 25 lug. 2012

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
EX SAQ IX

Prot. n. 16991

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato Agricoltura e Foreste
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di categoria e professionali
operanti nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

Al Presidente ed ai componenti del Comitato
Nazionale Vini DOP e IGP
LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari
SEDE

Al Dipartimento delle politiche comunitarie e
internazionali
SEDE

e, p.c.: Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Alla Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE

OGGETTO: Disciplinari vini IGP italiani – Chiarimenti in merito all'eventuale utilizzo di prodotti derivanti da uve raccolte fuori zona di produzione, nel limite del 15% (Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii)).

Si fa riferimento alle richieste di chiarimento relative all'argomento in oggetto, prevenute da alcune organizzazioni di categoria vitivinicole e da taluni organismi preposti alla gestione ed ai controlli, finalizzate alla corretta applicazione della vigente normativa comunitaria (Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii) – Reg. CE n. 607/2009, art. 6) e nazionale in materia di vini IGP (D. L.vo n. 61/2010), tenendo conto delle disposizioni contenute nei disciplinari consolidati di tutte le IGT italiane, così come inviati alla Commissione UE entro il



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 25 lug. 2012

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
EX SAQ IX

31.12.2011 ed inseriti sul sito internet di questo Ministero, ai sensi dello specifico DM 30 novembre 2011, con il quale, in particolare, è stato abrogato il DM 2 agosto 1996.

Al riguardo, facendo seguito alle valutazioni emerse nel corso della specifica riunione tenuta in data 13 giugno u.s. presso questo Ministero con codeste Organizzazioni ed Enti, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti in merito alla legittimità della pratica facoltativa in questione ed alle limitazioni e condizioni per il corretto espletamento della stessa.

A. POSSIBILITÀ UTILIZZO PRODOTTI DERIVANTI DA UVE RACCOLTE FUORI ZONA DI PRODUZIONE VINI IGP NEL LIMITE MAX DEL 15% (Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii)).

Si premette che, sul piano della generalità e conformemente alla normativa comunitaria e nazionale preesistente a quella attualmente vigente, detta pratica, per prassi operativa assai diffusa nella produzione dei vini IGT italiani, è stata di fatto assimilata con il taglio, nel limite massimo del 15%, degli specifici vini IGT, o dei prodotti destinati a diventare vini IGT, con vini o mosti provenienti da uve prodotte al di fuori della zona delimitata nei relativi disciplinari di produzione.

Tuttavia, dato che l'utilizzo dei "prodotti fuori zona" in questione può essere effettuata in una qualsiasi fase di elaborazione (iniziale, intermedia e finale), che deve avvenire nell'ambito della zona di produzione delimitata delle rispettive IGT, tenuto conto delle eventuali deroghe, sarebbe più appropriato considerare, sul piano della generalità, lo stesso utilizzo quale assemblaggio delle frazioni di partita (massimo 15% fuori zona - minimo 85% zona di produzione) che concorrono alla costituzione della partita finale (da certificare ai fini dell'immissione al consumo).

In ogni caso, la possibilità di espletare la stessa pratica, sempre sul piano della generalità, è stata confermata dalla vigente e prevalente normativa comunitaria in materia di vini IGP, in particolare dall'art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii) del Reg. CE n. 1234/2007, nell'ambito della definizione della *Indicazione Geografica Protetta*. Disciplina che, peraltro, non esclude la previsione di misure più restrittive nell'ambito degli specifici disciplinari di produzione.

A tale ultimo proposito, la formulazione degli articoli 2 dei vigenti disciplinari dei vini IGT italiani, che riprende quella dei preesistenti disciplinari, laddove viene precisato che i relativi vini "*devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella relativa unità amministrativa*", non è da ritenersi una misura intesa ad escludere l'operazione del taglio in questione, ma è da intendersi riferita alle condizioni tecniche dei vigneti (base ampelografica in particolare) dai quali devono derivare le uve che concorrono per almeno l'85 % alla produzione dei vini qualificati con la relativa IGT.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 25 lug. 2012

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
EX SAQ IX

Pertanto, anche alla luce dell'abrogazione del citato DM 2 agosto 1996 (che all'articolo 4 esplicitava quanto già previsto dalla normativa comunitaria all'epoca vigente, in merito alla possibilità di effettuare sul piano della generalità per tutti i vini IGT il taglio in questione nel limite del 15%) la stessa pratica è da ritenersi tuttora legittima, sempre sul piano della generalità, in quanto conforme al citato disposto della prevalente normativa comunitaria in materia di vini IGP (art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii) del Reg. CE n. 1234/2007). In tal senso, come sopra richiamato, le eventuali misure più restrittive intese ad escludere la pratica in questione devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari IGT.

B. LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL "TAGLIO" IN QUESTIONE.

Si riportano di seguito le limitazioni e le condizioni per consentire agli operatori la corretta esecuzione della predetta operazione di "taglio", nel rispetto della citata normativa comunitaria e nazionale in materia di vini IGP, nonché in materia di pratiche enologiche e relative restrizioni (Reg. n. 606/2009 e normativa nazionale applicativa), con l'obiettivo prioritario di assicurare la tracciabilità delle produzioni e l'efficacia dei controlli sulla relativa partita risultante dal "taglio" ai fini dell'immissione al consumo:

1. Provenienza prodotti fuori zona.

Ai sensi dell'art. 6, par. 2 del Reg. CE n. 607/2009, la provenienza dei prodotti fuori zona (al massimo 15%) deve essere di ambito nazionale.

2. Limitazioni connesse alle caratteristiche qualitative specifiche dei prodotti IGT.

Il taglio in questione non deve alterare le caratteristiche fisico - chimiche ed organolettiche fondamentali previste dal disciplinare per la relativa tipologia di prodotto IGT ottenuta.

In particolare, per tutte le tipologie di prodotto contemplate dai disciplinari di produzione IGT, si rende necessario rispettare la coerenza tra le basi ampelografiche dei prodotti "fuori zona" con quelle della specifica tipologia IGT relativa alla partita risultante dal "taglio", segnatamente per quanto concerne la limitazione presente all'articolo 2 di molti disciplinari relativa all'utilizzo di uve di varietà a "bacca di colore analogo" o "aromatiche".

Tuttavia:

- fatta salva la predetta disposizione restrittiva presente in taluni disciplinari, che risulta strettamente connessa alle modalità di elaborazione ed alle caratteristiche organolettiche di specifici vini IGT e fatte salve le limitazioni di cui al successivo punto 3 per le tipologie di prodotti IGP qualificate con il nome di uno o più vitigni;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 25 lug. 2012

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
EX SAQ IX

- considerato che l'uso dei "prodotti fuori zona" riguarda una percentuale non superiore al 15% del prodotto risultante dal taglio e che comunque, come sopra evidenziato, tale utilizzo è consentito dalla vigente e prevalente normativa comunitaria in materia di vini IGP (art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii) del Reg. CE n. 1234/2007),

si ritiene che, sul piano della generalità (per le tipologie "bianco", "rosso" e "rosato", "liquorosi", "frizzanti", "spumanti", ecc., eventualmente accompagnate da talune menzioni tradizionali), detti prodotti "fuori zona" possano derivare anche da varietà di viti non autorizzate alla coltivazione per le unità amministrative della relativa IGT.

3. Limitazioni per tipologie IGT qualificate con nome di vitigno.

Fatte salve le disposizioni restrittive di cui al precedente punto 2, primo e secondo capoverso, per le tipologie in questione sono da osservare le seguenti disposizioni e limitazioni:

a) Tipologie IGT qualificate con il nome di due o più vitigni (art. 62, par.1, lett. c), punto ii) del 607/2009).

Per tali tipologie non sussistono particolari problemi in merito al "taglio" in questione, in quanto il prodotto finale deve provenire al 100% dalle varietà che si intendono far figurare in etichetta (in ordine decrescente in relazione alle percentuali dei relativi vitigni).

Pertanto, come di seguito specificato, dovrà essere a cura dell'operatore interessato dimostrare ai competenti organismi di controllo, ai fini della tracciabilità e della relativa certificazione, l'utilizzo della o delle varietà fuori zona utilizzate (sempre nel limite massimo del 15%). In tal senso non possono essere utilizzati prodotti fuori zona generici (ovvero non riferiti agli specifici vitigni da far figurare in etichetta).

b) Tipologie IGT qualificate con il nome di un vitigno (art. 62, par.1, lett. c), punto i) del 607/2009).

Per tali tipologie, al fine di garantire la tracciabilità delle produzioni e i controlli di filiera (conformemente alla specifica disciplina per le IGP di cui agli articoli 25 e 26 del Reg. CE n. 607/2009 e all'art. 13 del D. L.vo n. 61/2010), l'utilizzo dei prodotti fuori zona è da escludere per le partite che già sono state oggetto di taglio o assemblaggio (nel limite del 15%) con prodotti derivanti da uve di altra/e varietà di vite coltivate nella zona di produzione delimitata.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 25 lug. 2012

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
EX SAQ IX

Ciò al fine di assicurare che, conformemente al parere espresso dal Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT in data 20 luglio 2011, *“per i vini a IGT qualificati con il nome di un vitigno le partite di vino - risultanti dal taglio e come tali pronte per l'immissione al consumo - devono essere ottenute per almeno l'85% da uve del corrispondente vitigno prodotte nella zona di produzione delimitata della relativa IGT.”*.

Qualora le partite di prodotti vitivinicoli IGP in questione non siano stati oggetto di “taglio” o assemblaggio con prodotti derivanti dalla zona di produzione e, pertanto, le partite stesse siano costituite in purezza dal relativo vitigno, può essere effettuato il “taglio” con prodotti fuori zona, in particolare alle condizioni e limiti di cui al punto 2.

4. Tracciabilità del processo produttivo e controllo delle produzioni IGP in questione.

Per la porzione di partita prevalente (min. 85%) e, in particolare, per i quantitativi di prodotti fuori zona utilizzati (nel limite massimo del 15% della partita risultante) deve essere assicurata la tracciabilità, conformemente alle disposizioni previste negli specifici piani di controllo, approvati ai sensi del DM 14 giugno 2012 (in applicazione della normativa sui controlli di filiera per le IGP di cui articoli 25 e 26 del Reg. CE n. 607/2009 e all'art. 13 del D. L.vo n. 61/2010), nonché alla disciplina relativa ai documenti di trasporto ed ai registri di cantina (Reg. CE n. 436/2009).

In tal senso, per i quantitativi di prodotti in questione, che comunque costituiscono oggetto di registrazione nei citati documenti di trasporto e registri di cantina (tenendo conto anche delle recenti innovazioni della normativa comunitaria in materia di utilizzo dei sistemi telematici), devono essere indicati nei predetti documenti gli elementi fondamentali che caratterizzano le specifiche tipologie IGT che si intendono ottenere a seguito dell'operazione di taglio (caratteristiche chimico-fisiche, di tipologia e varietali), in relazione all'esigenza di verificare la rispondenza delle stesse produzioni alle richiamate limitazioni e condizioni, conformemente alle relative prescrizioni normative comunitarie e nazionali.

In particolare, la predetta documentazione funge da attestazione di conformità del prodotto di cui trattasi, conformemente alle disposizioni previste negli specifici piani di controllo, approvati ai sensi del citato DM 14 giugno 2012.

5. Etichettatura vini IGP - Indicazione dell'annata di vendemmia delle uve e compatibilità con le indicazioni relative al nome di uno o più vitigni ed alla provenienza della frazione di partita fuori zona (massimo 15%).

Fatte salve le eventuali misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari IGP, si precisa che l'indicazione in etichetta dell'annata di vendemmia delle uve, ai sensi della richiamata vigente normativa comunitaria, è possibile, sul piano della generalità, anche per le partite IGP



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 25 lug. 2012

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
EX SAQ IX

ottenute dal taglio in questione, ivi comprese le partite qualificate col nome di uno o più vitigni, purché la stessa indicazione dell'annata:

- sia conforme alle condizioni di cui all'art. 61 del Reg. CE n. 607/2009 (in particolare, almeno l'85% delle uve usate devono essere state vendemmiate in tale annata);
- siano comunque rispettate le compatibilità delle condizioni e dei limiti forniti con i chiarimenti di cui ai punti precedenti, in particolare quelle di cui al punto 4, relative alla dimostrazione (mediante la registrazione nei documenti di accompagnamento e di cantina, nell'ambito della tracciabilità del processo produttivo e del controllo delle produzioni IGP) della veridicità delle indicazioni che si intendono riportare in etichetta, anche e segnatamente per l'annata di vendemmia.

6. Disposizioni per la produzione dei vini DOP o IGP che riportano in etichettatura le indicazioni facoltative dell'annata e/o del nome di una o più varietà di viti (art. 63 del Reg. CE n. 607/2009).

Fatto salvo che per i vini in questione non sussiste il vincolo territoriale della provenienza delle uve, per la produzione degli stessi vini, in particolare per l'espletamento degli assemblaggi delle frazioni di partita intese a costituire la partita da certificare ai fini dell'immissione al consumo, al fine di garantire il controllo e la tracciabilità delle medesime produzioni, si applicano per analogia le indicazioni e procedure sopra indicate per i vini IGP, in conformità alle disposizioni previste dalla specifica normativa Comunitaria e nazionale (Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 *septuagies*, par. 2, Reg. CE n. 607/2009, art. 63, DM 23 dicembre 2009, art. 7, DM 19 marzo 2010).

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Serino